

TRIBUTI

La riforma della riscossione spontanea inciampa anche sulle multe

Il pagamento delle contravvenzioni al codice della strada elevate dai comandi di Polizia municipale non è soggetto alla nuova disciplina sui versamenti spontanei in vigore dal 1° ottobre scorso. Lo afferma [l'Anacap \(Associazione nazionale aziende concessionarie entrate locali\) con una nota](#) inviata al Dipartimento delle Finanze e all'Ifel (Fondazione Anci), evidenziando ulteriori criticità a tal punto da ritenere auspicabile un rinvio al 1° gennaio 2018.

Il caso multe

Tra le questioni sollevate assume particolare rilievo l'individuazione del perimetro applicativo della norma, limitato al «versamento spontaneo» delle entrate, definizione che per l'Anacap non può che riferirsi al pagamento effettuato dal contribuente di propria iniziativa in adempimento degli obblighi previsti dalla legge. In tal senso si è peraltro espresso l'Ifel con la nota del 22 dicembre 2016, evidenziando che non soggiacciono al nuovo regime i versamenti conseguenti ad atti di accertamento o a ingiunzioni di pagamento.

Ne consegue che anche le multe al codice della strada sono fuori dalla nuova disciplina, trattandosi non di versamento spontaneo ma di un adempimento collegato a una sanzione amministrativa contestata al trasgressore. A ben vedere però la questione è più teorica che pratica, dal momento che il versamento delle sanzioni al codice della strada avviene generalmente con bollettino postale dell'ente, di fatto in linea con la nuova disciplina. Peraltro per le concessionarie private il problema non si pone perché l'attività è limitata alla sola riscossione coattiva delle sanzioni, potendo utilizzare l'ingiunzione fiscale anche per le multe, come recentemente confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 22710/2017.

Le altre questioni

L'Anacap pone comunque in risalto ulteriori criticità, tra cui il pagamento della Tosap nel caso dei mercati giornalieri o settimanali. Il riferimento è agli «spuntisti», cioè agli operatori non titolari di posteggi che esercitano l'attività occupando posteggi rimasti vuoti in quanto non assegnati o non utilizzati per assenza dei titolari. L'applicazione rigorosa della norma imporrebbe allo spuntista di recarsi presso la tesoreria comunale o presso l'ufficio postale pagando una commissione di 1,50 euro anche per fare un versamento di pochi euro. È vero che si potrebbe aggirare l'ostacolo utilizzando sistemi di pagamento elettronico anche per abbattere i costi delle commissioni, ma occorre consentire ai Comuni di organizzarsi e comunque non è detto che questi sistemi alternativi siano alla portata di tutti.

A quanto pare al legislatore è sfuggito che diverse entrate locali, anche per la loro esiguità, vengono pagate in contanti ed è difficile utilizzare canali diversi. Un altro esempio si potrebbe fare sull'imposta di soggiorno, che a rigore non potrebbe più essere riscossa dai gestori delle strutture ricettive. Si corre così il rischio di determinare una diffusa evasione con effetti negativi sul gettito delle entrate “minori”, considerato peraltro che molti Comuni non hanno provveduto ad attivare i conti correnti e quindi il sistema non è ancora operativo.

L'Anacap chiede pertanto una moratoria di tre mesi per consentire ai Comuni di disciplinare i versamenti della singola entrata in relazione alla particolare natura della stessa. Sul punto va però evidenziata l'impossibilità per i Comuni di risolvere i problemi per via regolamentare, trattandosi di una norma “blindata” contenente un'espressa deroga all'articolo 52 del Dlgs n. 446/1997.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 05/10/2017

Autore: Giuseppe Debenedetto